



COMUNE DI FORIO

Città Metropolitana di Napoli

Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale

5° Settore – Area Portuale

(L. R. n. 5/2021, art. 40, co. 1)

Via Giacomo Genovino, 8 – 80075 Forio (NA) - C.F.: 83000990636 – P. I.V.A.: 01368590632

Responsabile arch. Giampiero Lamonica ☎ +039-081-3332926 - PEC: settoreporto@pec.comune.forio.na.it

Prot. 39490
02.10.2023

Registro Concessioni n. 2/porto del 02.10.2023

REP. N. 02/DP

IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE - AREA PORTUALE

(L. R. n. 5/2021, art. 40, co. 1)

Premesso che,

- nell'ambito del conferimento delle competenze amministrative relative alle concessioni in uso di beni del demanio marittimo ai sensi dell'art. 105, D.L. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 "Bassanini"), la Regione Campania, con Legge Regionale del 29 giugno 2021, n. 5 (art. 40) stabiliva che *"le funzioni amministrative relative al rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale [quale quello di Forio] e interregionale sono conferite ai Comuni nel cui territorio rientrano i predetti ambiti portuali..."*;
- il predetto conferimento e la trasmissione degli atti relativi alle concessioni dei beni del demanio marittimo da parte della Regione Campania al Comune di Forio sono avvenuti in data 06 Dicembre 2021, stabilendosi *"dal giorno 1 del mese di gennaio dell'anno 2022 la decorrenza dell'esercizio delle funzioni amministrative conferite dall'art. 40 comma 1 della Legge Regionale 29 giugno 2021 n. 5"*;
- il Comune di Forio è titolare della concessione demaniale marittima n. 135/08, integrata e modificata dalle concessioni n. 15/2010, n. 96/2010 e n. 50/2015 della superficie complessiva di mq. 62.099,92 rilasciata allo scopo di gestione di aree a terra e mare nel Porto di Forio, prorogata di validità al 31.12.2023, giusta Delibera di cui al n. 128 del 27.06.2022 ed ai sensi dell'art. 3 L.N. 118/2022;
- il Comune di Forio è titolare della concessione demaniale marittima n. 27/2016 rilasciata allo scopo di affidare alla Soc. Marina del Raggio Verde S.r.l., ai sensi dell'art. 45 bis Cod. Nav., con scadenza al 31.12.2023, la gestione di aree a mare ed alcune a terra oggetto del suindicato atto concessorio;

Ritenuto che alla luce della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 13/04/2023, questa Amministrazione ha confermato la necessità di continuare a mantenere in capo al Comune medesimo la titolarità dei beni demaniali marittimi con le relative pertinenze e/o accessori come desunti dagli atti concessori marittimi n.135/08 ed ss.mm.ii. e gestirli, in regime di autorizzazione ex art. 45 bis c.n., a mezzo della propria società partecipata con capitale pubblico maggioritario (Marina del Raggio Verde s.r.l.);

Preso atto della determina dirigenziale n. 1294 del 05.09.2023 avente ad oggetto: *"Rinnovo c.d.m. n. 135/08 ed ss.mm.ii. e contestuale autorizzazione ad affidare, ai sensi dell'art. 45 bis cod. nav., ed in continuità amministrativa, la gestione delle aree demaniali nel Porto di Forio alla Soc. Marina del Raggio Verde."*;

Vista l'istanza Modello di Domanda D2 (modello S.I.D.) dell'08.05.2023, con la quale si chiede il rinnovo della concessione demaniale marittima n. 135/08, così come integrata e modificata dalle C.D.M. n. 15/2010, 96/2010 e n. 50/2015, per una superficie totale mantenuta in concessione demaniale per effetto di tali variazioni di mq. 62.099,92, il tutto corredata da relazione e grafico;

Atteso che il Comune di Forio, titolare della concessione demaniale marittima n. 135/08 ed ss.mm.ii., con Delibera di G.M. n. 67 del 02.05.2023 ha manifestato l'interesse al rinnovo della suddetta C.D.M. fino al 31.12.2029 al fine di consentire la prosecuzione dell'attività;

Considerato che si è provveduto ai fini di trasparenza alla diffusione mediante pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Forio, alla pubblicazione presso l'Autorità marittima, nonché al B.U.R.C., dei rispettivi Avvisi e non sono pervenute, nei termini di legge di cui agli Avvisi, osservazioni;

Accertata la permanenza dei requisiti soggettivi in capo al concessionario richiedente;

Dato atto:

- che il concessionario ha provveduto al pagamento delle spese di istruttoria, a favore del Comune di Forio, per l'importo di € 200,00 (Euroduecento/00) come stabilito con Deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 247 del 22.07.2013, specificando la causale *"spese istruttoria rinnovo concessione demaniale marittima"*;

- che, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, il concessionario, "a garanzia del corretto uso del bene demaniale ed il rispetto di tutti gli obblighi ed oneri dettati dalla concessione", ha provveduto ad istituire, a favore dell'Agenzia del Demanio di Napoli, apposita proroga della Polizza fideiussoria n. 406431831 valevole per il periodo 01.01.2023 al 31.12.2023, per una somma massima garantita fino a Euro 578.384,10 (Eurocinquecentosettantottomilatrecentottantaquattro/10) emessa da AXA Assicurazioni S.p.A. con sede legale al Corso Como n. 17 - 20154 Milano, determinata sulla base del canone previsto per l'annualità 2023;
- che è stata rispettata la forma della privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003;
- che il RUP per la procedura in oggetto è il Responsabile del 5° Settore - Servizio Demanio - Area portuale Arch. Giampiero Lamonica, ai sensi dell'art. 5 L. 241/1990 e dell'Art. 31 D.lgs. 50/2016;
- della regolarità della presente atto e della correttezza dell'azione amministrativa che si persegue con la stessa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

Considerato che il presente provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Responsabile del Settore Demanio marittimo portuale ai sensi e per gli effetti della L. R. n. 5/2021, art. 40, co. 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 artt. 41 e 42 e del D.Lgs n. 267/2000 art. 107;

Visti:

- l'art. 40, comma 1, L.R.C. 5/2021;
- gli artt. 30 e 36, R.D. 30/03/1942, n. 327 (c.d. Codice della Navigazione) e gli artt. 8, 24, 35 e 59, D.P.R. 15/02/1952, n. 328 (c.d. Regolamento per l'esecuzione del Codice di Navigazione);
- la l. 15/03/1997, n. 59, nella parte relativa alle competenze su demanio marittimo;
- l'art. 8, L.R. 28.01.1972, n. 1 modificata da ultimo dalla L.R. n. 16/14;
- gli artt. 3, comma 7, e 105, comma 2, lett. l) d.lgs. 31/03/1998, n. 112;
- il d.l. 05/10/1993, n. 400, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla l. 04/12/1993, n. 494;
- i dd.mm. 05/08/1998, n. 342 e 30/07/1998, n. 343, e il d.l. 19/07/1989;
- il d.l. 19/07/1989, il d.l. n. 595 del 15/11/1995 e la l. 296 del 27/12/2006;
- l'art. 8, l.r. 28/01/1972, n. 1 modificato da ultimo dalla L.R. n. 16/14;
- la l. 16/03/2001 n. 88;
- l'art. 13, l. 08/07/2002, n. 172;
- la delibera di G.R.C. 19/03/2010 n. 299;
- la delibera G.R.C. 19/06/2008, n. 1047;
- la delibera di G.R.C. 30/09/2004, n. 1806;
- la delibera G.R.C. 17/05/2002, n. 2000;
- la delibera G.R.C. 03/06/2002, n. 3466;
- il Decreto Dirigenziale n. 133/10 del 05.10.10 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 67 dell'11.10.2010;
- il Decreto Dirigenziale n. 12 del 06 Marzo 2008 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 13 del 31 Marzo 2008;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 13.04.2023 e di Giunta Comunale n. 67 del 02.05.2023
- la concessione demaniale marittima n. 135/2008 con scadenza al 31.12.2023 rilasciata dalla Giunta Regionale della Campania Settore Demanio Marittimo in data 07/08/2008;
- la concessione demaniale marittima suppletiva n. 15/2010 con scadenza al 31/12/2011 rilasciata dalla Giunta Regionale della Campania Settore Demanio Marittimo in data 11/03/2010;
- la concessione demaniale marittima suppletiva n. 96/2010 con scadenza al 31/12/2011 rilasciata dalla Giunta Regionale della Campania Settore Demanio Marittimo in data 14/07/2010;
- la proroga al 31/12/2020 rilasciata ai sensi della L. 25/10 e ss.mm.ii. dalla Giunta Regionale della Campania, Settore Demanio Marittimo con determinazione prot. n. 0144400 del 27/02/2013;
- la concessione demaniale marittima suppletiva n. 50/2015 con scadenza al 31/12/2020 rilasciata dalla Giunta Regionale della Campania Settore Demanio Marittimo in data 19/06/2015;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;



Visti:

- gli artt. 107 e 109, comma 2, del citato D.Lgs. n. 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
- il Decreto Sindacale di conferimento incarichi di posizioni organizzative n. 43 del 13.09.2023 con il quale sono stati attribuiti i compiti, le funzioni e le responsabilità di questo Settore ed individuato il funzionario responsabile ex art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Dato atto:

- dell'assenza di conflitto di interesse del firmatario del provvedimento, ai sensi dell'art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- che il soggetto destinatario dell'atto non si trova in condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse;
- che si adempierà agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 26, 2° comma, del D. Lgs. n. 33/2013 (Amministrazione trasparente);

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover procedere con il presente atto al rinnovo della concessione demaniale marittima n.135/08 ed ss.mm.ii. fissandone il termine della validità ed efficacia, in continuità amministrativa, al 31/12/2029 così come manifestato con le Delibere di Consiglio Comunale n. 5 del 23.03.2010, n. 20 del 08.03.2016, n.



21 del 13/04/2023 nonché nella Delibera di G.M. n. 67 del 02.05.2023 di cui il presente atto costituisce solo momento attuativo ed intestare la stessa al Sindaco pro-tempore del Comune di Forio;

per i motivi sopra esposti e che qui si intendono riportati per farne parte integrante del presente atto:

CONCEDE

1. al Comune di Forio (NA) con sede alla Via Giacomo Genovino n. 8, P. I.V.A.:01368590632, nella persona del Sindaco pro-tempore Dott. Stanislao Verde, nato a Ischia il 21.06.1978 e residente a Forio alla Via Casa Migliaccio n. 41 C.F.: VRDSNS78H21E329M, che accetta, nella titolarità della C.D.M. n. 135/08 ed ss.mm.ii. ricadente nel Porto di Forio, **il rinnovo della citata concessione, ai sensi dell'art. 36 del Cod. Nav., dando atto che l'utilizzo e la gestione del bene demaniale "de quo" è confermato, in continuità amministrativa, dal 01.01.2024 fino al 31.12.2029, fatte salve successive modifiche di legge.** Rimangono invariate le altre clausole e prescrizioni relative al titolo in esame e agli elaborati grafici (agli atti di Ufficio) che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. **La concessione demaniale marittima n° 135/2008, integrata e modificata dalle concessioni n° 15/2010, n° 96/2010 e n° 50/2015, resta così definita:**

mq. 62.099,92 per occupare e gestire aree demaniali marittime a terra e a mare ricadenti nel Porto di Forio, con strutture di facile rimozione, così come assentito con le citate concessioni.

2. Di disporre che è fatto obbligo, al titolare della Concessione demaniale marittima, di adeguarsi alle prescrizioni previste nel PAD del Comune di Forio, a far data dalla sua entrata in vigore.
3. Dare atto che il presente provvedimento:
 - a) rilasciato in triplice copia, dovrà essere registrato, entro e non oltre 20 giorni dalla data di rilascio, a cura e spese del concessionario presso l'Agenzia delle Entrate e copia dell'atto registrato dovrà essere trasmessa all'Agenzia del Demanio competente per territorio;
 - b) sarà assoggettato alle procedure finalizzate all'assolvimento degli obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
 - c) per opportuna conoscenza e per eventuali atti di competenza, verrà trasmesso alla Regione Campania, alla Capitaneria di Porto d'Ischia, all'Ufficio Locale Marittimo-Guardia Costiera di Forio, alla Soc. Marina del Raggio Verde.
4. Che contro il presente provvedimento è ammesso Ricorso al T.A.R. della Regione Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il concessionario è tenuto ad osservare le sottoindicate specificate condizioni:

Art. 1

Utilizzo e rinnovo

1. La validità della presente concessione è subordinata al corretto esercizio della concessione demaniale marittima n. 135/08, integrata e modificata dalle concessioni n. 15/2010, n. 96/2010 e 50/2015 cui afferisce, e all'esatto adempimento di tutti gli obblighi in essa contenuti, cui si rinvia.
2. Il concessionario deve gestire direttamente la concessione e non può farsi sostituire da altri.
3. Senza specifica autorizzazione da parte del concedente, il concessionario non potrà eccedere i limiti dell'area assegnata, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate.

Art. 2

Canoni e garanzia

1. Il concessionario ha corrisposto, in riconoscimento della demanialità del bene concesso, per il periodo in concessione il canone erariale per l'annualità 2023, entro la data del 15 settembre 2023, tramite mod. "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), all'Erario dello Stato, con codice identificativo (R 2008M000736012023 MA11), la somma complessiva Euro 92.430,54, quale canone demaniale, provvisorio e salvo conguaglio, relativo alla Concessione Demaniale Marittima dell'area portuale di Forio n. 135/08 e succ. variazioni ed integrazioni per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023, nonché al pagamento della somma di Euro 23.107,63 (provvisorio e salvo conguaglio) per addizionale regionale (pari al 25% del canone demaniale) - [cfr. Ordinanza del Consiglio di Stato del 21.06.2023 n. 2510, di sospensione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30.12.2022 relativo a: "Aggiornamenti relativi all'anno 2023, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime"]. Nel caso in cui non risulti pagata una annualità di canone, si potrà dichiarare la decadenza del concessionario ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. d), Cod. Nav..
2. Il canone imposto è a titolo provvisorio e potrà subire variazioni ad opera delle Amministrazioni finanziarie dello Stato competenti, facendo seguito l'eventuale ulteriore conguaglio successivo.
3. Il concessionario rimane comunque obbligato e si impegna a corrispondere per il titolo concessorio le differenze di canoni dovuti, determinati o determinabili ai sensi della normativa vigente e futura, anche in caso

di cessazione del rapporto di cui alla presente concessione, a semplice richiesta del concedente e con gli interessi legali dalla data della stipula del presente atto.

Art.3

Oneri e responsabilità del concessionario

1. Il concessionario è direttamente responsabile verso il concedente dell'esatto adempimento degli oneri e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.
2. Il concessionario dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa e/o nei beni pertinenziali concessi, al personale di ogni Amministrazione che, nell'esercizio delle proprie competenze, sia coinvolta nella gestione del demanio marittimo.
3. Nel giorno della scadenza della concessione, in caso di mancato rinnovo, il concessionario dovrà sgombrare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati e quindi consegnarla nello stato originario all'Amministrazione concedente. In caso contrario troverà applicazione quanto precisato nell'art. 5 del presente atto.
4. Il concessionario, si impegna, altresì, a fornire pena decadenza, tutta la documentazione tecnica necessaria per l'inserimento della concessione nel SID (Sistema Informativo Demanio).
5. Il concessionario è tenuto a curare permanentemente la sorveglianza, la pulizia ed il mantenimento del buon regime della zona concessa, nonché di quelle adiacenti se non in concessione.
6. Il concessionario, almeno una volta l'anno e comunque prima dell'esercizio dell'attività, deve effettuare la verifica delle varie strutture di sostegno del compendio, per accertarne la funzionalità statica, allo scopo di salvaguardare la pubblica e privata incolumità. Resta a carico del concessionario medesimo ogni responsabilità civile e penale connessa all'esercizio dell'impianto e delle attività espletate sull'area demaniale in concessione.
7. Il concessionario si impegna a provvedere, a sua cura e spese, sino allo scadere della concessione e nelle more dell'eventuale rinnovo della stessa, all'onere della perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere, tale da assicurare in qualsiasi momento il regolare esercizio delle stesse, la sostituzione delle stesse per danni subiti per effetti di erosione o per qualsiasi altra causa di natura accidentale, fermo restando che è comunque tenuto a prendere le misure atte ad assicurare la pubblica incolumità subito dopo i danni ed a ripristinare le opere dopo l'accertamento di detti danni. Qualora si rendessero necessari lavori di manutenzione straordinaria, questi ultimi potranno essere eseguiti dopo la preventiva autorizzazione del concedente.
8. Il concessionario si obbliga ad assicurare le strutture pertinenziali con polizza contro ogni danno possa derivare al bene demaniale, salva la facoltà di estenderla alla responsabilità civile (art. 23 Reg. Cod. Nav.).
9. il concessionario assume in particolare l'obbligo di:
 - realizzare eventuali opere ed impianti necessari in conformità alla normativa vigente;
 - comunicare al concedente gli estremi dell'atto eventualmente prescritto in base alla normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica e vincolistica cui dovesse essere assoggettata l'area in oggetto, nonché i nominativi dell'impresa che effettua l'intervento oggetto del presente atto, del direttore dei lavori, del responsabile della sicurezza e l'inizio dei lavori stessi;
 - comunicare per iscritto al concedente, alla scadenza prevista lo sgombero dell'area concessa dalle opere autorizzate e realizzate;
 - rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;
 - accertare il perfetto stato di sicurezza dell'ormeggio con relativa segnalazione sia di giorno che di notte;
 - non effettuare operazioni di rifornimento carburanti nonché depositare contenitori mobili di liquidi infiammabili lungo i camminamenti dei pontili;
 - gestire la raccolta ed il conferimento dei rifiuti nel rispetto dei piani regionali e della normativa di cui al d.lgs. n. 22/97, n. 152/99 e n. 182/03, impegnandosi ad eliminare ogni fonte di inquinamento a difesa del mare;
 - provvedere a proprie spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate;
 - dotarsi delle necessarie attrezzature antincendio e di accertarne il perfetto stato d'uso;
 - rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.
10. Il concessionario è tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dal decreto dirigenziale n°12 del 06 Marzo 2008 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n°13 del 31 Marzo 2008, nei termini e con le modalità nello stesso indicati.
11. Il presente atto non produce effetti riguardo ai fatti verificatisi in epoca anteriore al suo rilascio e non pregiudica, in ogni caso le posizioni giuridiche soggettive dei terzi.

Art. 4

Limiti della concessione

1. La presente concessione è rilasciata ai soli fini demaniali marittimi per l'uso sopra riportato e, pertanto, non esime il titolare dal munirsi di ogni altra autorizzazione, concessione, parere, nulla osta o permesso prescritti dalle norme in vigore, comprese quelle relative all'esercizio dell'attività oggetto del presente atto.
2. L'esecuzione di opere e di interventi progettati è condizionata in ogni caso al rilascio di ogni atto o nulla osta prescritto in base alla normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica e vincolistica cui dovesse essere

assoggettata l'area in oggetto, nonché all'osservanza di ogni onere ed obbligo ad essa connesso e consequenziale (pagamento di contributi, conformità delle opere al progetto approvato, ecc.), ai sensi della normativa vigente, nonché al rispetto delle normative attinenti la sicurezza delle opere.

3. L'utilizzazione della presente concessione è inoltre subordinata alle vigenti discipline sanitarie, doganali, militari, di pubblica sicurezza.
4. Il concedente non assume alcun onere di costruzione di opere di difesa, né alcun onere e responsabilità in caso di danneggiamento o di distruzione totale o parziale delle opere costruite sul demanio marittimo per effetto delle mareggiate sia pure eccezionali o per effetto delle erosioni.

Art. 5

Abusi - Revoca e decadenza

1. La presente concessione, non modifica la concessione demaniale marittima n. 135 del 07/08/2008, integrata e modificata dalle c.d.m. n°15/10, 96/10 e 50/2015, cui afferisce.
2. Fermo restando il disposto dell'art. 49 Cod. Nav. e dell'art. 31 Reg. Cod. Nav., tutte le opere costruite dal concessionario e tutte le opere, anche abusive, di non facile rimozione, restano acquisite allo Stato, nei casi di revoca, scadenza o decadenza della concessione senza alcun compenso o rimborso salvo la facoltà del concedente di ordinare la demolizione dello stesso con la restituzione del bene demaniale nel suo stato è originario.
3. Il concedente avrà sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge, come precisato dagli artt. 42 e 48, Cod. Nav., senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta, salvo la restituzione della quota parte del canone per la l'annualità in corso e la restituzione della cauzione, verificatane la possibilità di svincolo.
4. Il concedente avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi di previsti dagli artt. 47 e 48 Cod. Nav., senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione, fatta salva, in ogni caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.
5. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nello stato originario su intimazione scritta del concedente, che sarà notificata all'interessato in via amministrativa.
6. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di dieci giorni nell'albo del Comune ove ricade il bene demaniale in concessione.
7. Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, il concedente avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo al recupero delle eventuali spese nei modi prescritti dall'art. 84 Cod. Nav., oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che il l'Amministrazione concedente avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato art. 84 Cod. Nav..
8. La presente concessione potrà essere revocata, in toto e/o in parte, nel caso in cui la stessa risulti in contrasto con: le prescrizioni contenute nel Regolamento per l'uso delle aree e opere portuali o in altri atti programmatori e pianificatori regionali; i programmi di realizzazione di nuovi porti, nonché di ammodernamento e riqualificazione dell'ambito portuale, da realizzarsi anche a cura di soggetti privati; gli interventi inclusi negli studi di fattibilità approvati dalle amministrazioni comunali o dalla Regione Campania. La revoca della concessione si verificherà ipso iure, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta, salvo la restituzione della quota parte del canone per l'annualità in corso e la restituzione della cauzione, verificatane la possibilità di svincolo.

Art. 6

Norme finali

1. Restano impregiudicati tutti i procedimenti eventualmente in corso riguardanti l'area demaniale in oggetto e le pertinenze che su di essa insistono, di qualsiasi natura essi siano (amministrativa o giudiziaria), ad iniziativa di tutte le Amministrazioni interessate.
2. Gli adempimenti e gli oneri connessi alla registrazione del presente atto sono in capo al concessionario, che vi provvederà entro e non oltre venti giorni. La mancata osservanza della presente clausola potrà essere valutata come causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. f), Cod. Nav..
3. Con il presente atto il concessionario si obbliga ad osservare le prescrizioni contenute nei precedenti articoli e tutte le norme contenute nel Codice della Navigazione e nel Regolamento di esecuzione del Codice quali, in particolare, le disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 Cod. Nav. e negli artt. 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33 Reg. Cod. Nav..

Per quanto altro non previsto nelle suddette clausole, si demanda al contenuto delle ordinanze e dei decreti vigenti nel porto.

Si intendono parte integrante della presente concessione demaniale marittima gli elaborati allegati alla C.D.M. n. 135/08, n. 15/2010, n. 96/2010 e n. 50/2015 agli atti di Ufficio.

FORIO, 28.09.2023

Il Concessionario
Dott. Stanislao Verde
(Sindaco pro tempore di Forio)



Il Responsabile del 5° Settore
Area portuale
(Arch. Giampiero Lamonica)
L. R. n. 5/2021, art. 40, co. 1)



Il sottoscritto elegge il proprio domicilio per la carica presso la Sede Municipale Via Giacomo Genovino n. 8 - 80075 Forio (NA) PEC: sindaco@pec.comune.forio.na.it

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver ricevuto le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati), delle disposizioni attuative di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e di prestare il consenso al trattamento dei dati personali per consentire l'esecuzione del presente atto.

Il Concessionario
Dott. Stanislao Verde (Sindaco pro tempore di Forio)



A mente degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti approvano, specificatamente, i contenuti di cui ai sopradescritti articoli.

Il Concessionario
Dott. Stanislao Verde
(Sindaco pro tempore di Forio)



Il Responsabile del 5° Settore
Area portuale
(Arch. Giampiero Lamonica)
L. R. n. 5/2021, art. 40, co. 1)



Firma su delega
del Direttore Provinciale
giusta disp. di servizio N° 0157739/43/2022
DEGSA n° 29455/23/2022

L'ADDETTO DELEGATO
Maria Assunta FERRAI



Registrato ad Ischia il 06/11/2023
N. 223 Serie 3
Euro Firo N° 250,40
Euro UNDICENTILA NUCENTOCINQUANTA/40